

AVVISO PUBBLICO

PROGETTI DI GRUPPI DI RICERCA 2020

FAQ

23 febbraio 2022

ASSEGNI e BORSE DI RICERCA

- D.1** Considerato che gli assegnisti sono stati imputati in fase di domanda alla voce di costo "Servizi di consulenza a corpo", è possibile sostituirli con un incarico diretto a società di consulenza oppure con un contratto di lavoro autonomo?
- R.1** Gli assegnisti anche se imputati alla voce "costi di consulenza", rientrano tra i costi del personale, sia ai fini del rispetto dei massimali previsti dall'Avviso, sia in riferimento alla documentazione da produrre in sede di rendicontazione; pertanto, non è possibile sostituirli con un contratto di lavoro autonomo.
Tuttavia, come indicato all'art.9 dell'Atto di impegno, possono essere effettuate modifiche compensative tra le singole Voci delle Spese Ammesse del Progetto nel limite del 10% del totale, nel rispetto dei massimali previsti dall'avviso (art. 4) e nel rispetto della composizione del gruppo di ricerca (art.1 comma a).
- D.2** E' possibile contrattualizzare una posizione di ricercatore a tempo determinato RTDa in sostituzione di un assegno di ricerca come riportato sul progetto?
- R.2** Sì, ove la sostituzione non abbia alcun impatto sul contributo e sull'apporto previsto dal componente del gruppo di ricerca per il Progetto RSI agevolato, in primis avendo il medesimo profilo. Tale modifica può essere presentata direttamente in fase di rendicontazione del SAL/SALDO.
- D.3** Si può richiedere la variazione di figura professionale, da assegno di ricerca a borsa di ricerca/studio?
- R.3** E' possibile ma la borsa deve riguardare esclusivamente attività di ricerca (non sono ammissibili borse di studio in senso di istruzione come ad esempio la formazione post-laurea) e fermo restando quanto specificato alla FAQ precedente (a parità di profilo). La variazione può essere presentata direttamente in fase di rendicontazione del SAL/SALDO.
- D.4** E' possibile sostituire un assegnista con competenze post-laurea (come indicato nel formulario), con assegnista senza competenze post-laurea al fine di allargare la platea di applications?
- R.4** Se nel bando di selezione dell'assegnista il requisito non è più un titolo post-laurea ma la laurea, è ammissibile a condizione che tale profilo sia idoneo a svolgere attività e obiettivi previsti nel progetto.
- D.5** Una borsa di ricerca di durata annuale può essere frazionata in due borse distinte di durata inferiore e di importo totale equivalente? Può eventualmente essere apportata

una variazione nell'importo mensile della borsa a fronte di una proporzionale modifica della durata, in maniera tale da non variare l'importo complessivo della borsa inizialmente previsto?

- R.5 Se tale variazione non ha alcun impatto sulla tipologia del profilo da individuare e sui costi totali della borsa inizialmente prevista, può essere presentata in fase di rendicontazione

MISSIONI E VIAGGI

- D.6 Nell'ambito della voce di spesa "spese per la diffusione dei risultati", è possibile rendicontare spese relative a vitto e alloggio inerenti alla partecipazione a convegni come indicato nel piano dei costi approvato?**

- R.6 Secondo l'art. 25 del Reg. 651 sono ammissibili le spese per missioni e viaggi sostenute dal Beneficiario con l'obbligo che sia dimostrata la pertinenza al Progetto RSI agevolato.

Nel caso di spese per la diffusione dei risultati, ad esempio, ci si attende che i componenti del gruppo di ricerca, illustrino nel convegno i risultati del Progetto RSI agevolato, il che può essere dimostrato tramite il programma del convegno.

PARTECIPANTI AGGREGAZIONE

- D.7 Nel caso in cui un Odr partecipi all'avviso con due diversi istituti/dipartimenti, ma sia presente nel piano costi solo un istituto/dipartimento che sostiene i costi dei due istituti/dipartimenti, il firmatario dovrebbe predisporre una variazione a favore del secondo, aprendo un sottoprogetto al centro di spesa, per consentirgli l'utilizzo dei fondi per le attività di progetto?**

- R.7 Trattandosi del medesimo Ente, non è necessaria una variazione formale, ma al momento della rendicontazione dovrà essere presentato un accordo di collaborazione tra i due diversi istituti nel quale dovranno essere indicati anche i seguenti punti:

- le motivazioni per cui si è ritenuto opportuno avvalersi del supporto del secondo istituto;
- l'attività e i costi a carico del secondo;
- le modalità di rendicontazione tra i due istituti;
- il provvedimento di variazione dei capitoli di bilancio che attesta il trasferimento delle risorse da un istituto ad un altro.

Tale fattispecie si applica nel caso ci sia un unico conto corrente per l'OdR.

PERSONALE

- D.8 Gli ODR come possono rendicontare i pagamenti cumulativi di tutti i dipendenti?**

- R.8 In caso di pagamenti cumulativi è necessario allegare i mandati collettivi di pagamento del personale con evidenza degli importi dei singoli bonifici di ogni figura rendicontata. In mancanza dell'evidenza sui mandati dei singoli bonifici, è possibile allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (DSAN) riportante i riferimenti dei mandati cumulativi inclusivi degli importi delle risorse rendicontate (si veda il format allegato alle Linee guida di rendicontazione). Si precisa che la DSAN non sostituisce il mandato ma lo integra, pertanto va allegata alla DSAN anche copia del mandato.

D.9 Ci sono profili che devono essere obbligatoriamente rendicontati a costo standard?

R.9 La valorizzazione a Costi Standard Orari è obbligatoria con riferimento agli inquadramenti contrattuali indicati nella tabella riportata nella relativa definizione in Appendice 1 all'Avviso. Solo per le altre figure professionali che non rientrano negli inquadramenti contrattuali previsti nella tabella, sono ammissibili le Spese Effettivamente Sostenute, che devono quindi essere rendicontate al costo reale.

D.10 Per quanto riguarda la rendicontazione degli impegni del personale, sono sufficienti (e necessari) timesheet giornalieri con l'indicazione del numero di ore dedicate al progetto? Esiste un format per questi, o possono essere utilizzati documenti "auto-prodotti" dai singoli beneficiari?

R.10 Sono necessari i time sheet mensili come indicato nelle Linee Guida per la rendicontazione nella Sheda Tecnica Personale/Sezione Input; il time sheet deve essere integrato da una descrizione puntuale delle attività svolte dal dipendente nell'ambito del Progetto RSI agevolato (si veda il format allegato alle Linee guida di rendicontazione).

RENDICONTAZIONE E EROGAZIONI

D.11 Nel caso in cui la spesa approvata in fase di istruttoria sia superiore a 150.000,00, la differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso, in fase di rendicontazione, sarà a carico dei partecipanti all'aggregazione?

R.11 Sì, in quanto ai sensi dell'Art. 1 dell'Avviso Pubblico "Non è previsto un importo massimo dei costi relativi al Progetto, ma il contributo massimo concedibile per un singolo Progetto RSI è di 150.000 Euro".

D.12 E' obbligatorio presentare la certificazione legale della rendicontazione?

R.12 Non è espressamente previsto nell'Avviso l'obbligo della presentazione della certificazione legale del revisore allegata alla rendicontazione delle spese. Tuttavia, nel caso in cui fosse scelta la modalità di rendicontazione tramite la presentazione della certificazione legale del revisore, è necessario presentarla sia per il primo SAL che per la rendicontazione finale.

D.13 E' possibile rendicontare in fase di SAL la totalità dei costi indiretti previsti in modo da raggiungere il valore minimo di spesa necessario pari al 30% del totale dei costi ammessi?

R.13 Non è possibile. All'articolo 8 dell'Avviso è previsto che la "rendicontazione del SAL deve cumulare un importo di costi sostenuti, inclusi, pro-quota, i costi indiretti a forfait, non inferiore al 30% dei Costi Ammessi". Se non è raggiunta tale quota, il Beneficiario dovrà presentare a Lazio Innova, pena la revoca del contributo concesso, un "Piano di recupero tempi".

D.14 L'art 8 dell'Avviso prevede il "Piano di recupero tempi". Quali sono le modalità, le tempistiche e la documentazione da produrre?

R.14 Il "Piano recupero tempi" è una richiesta di proroga da inviare via PEC a Lazio Innova, in cui motivare i ritardi registrati nel raggiungere la soglia del 30% delle spese entro i 12 mesi successivi alla Data di Concessione. Tale richiesta sarà sottoposta alla valutazione e approvazione da parte della Direzione Regionale.

D.15 Come è conteggiato il contributo ammissibile per l'erogazione del SAL, con riferimento a quanto indicato all'articolo 8 del bando (Modalità di erogazione), nell'ipotesi in cui l'importo totale degli importi erogati a titolo di anticipo e SAL superi l'80% del contributo concesso?

R.15 In fase di SAL, verrà erogato un importo massimo pari al 40% del contributo totale. Il restante verrà erogato in fase di SALDO.

D.16 Per le strumentazioni, è possibile rendicontare come spesa sostenuta nel primo anno di progetto tutte le quote di ammortamento anche quelle che si riferiscono a mesi successivi al periodo rendicontato?

R.16 Non è possibile. La rendicontazione riguarda i "costi sostenuti" e le quote di ammortamento che si riferiscono a mesi successivi al periodo rendicontato non lo sono. I costi per ammortamenti sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono stati utilizzati i relativi beni ammortizzabili per il Progetto RSI (art. 4 dell'Avviso), periodo che non può eccedere quello in cui è realizzato il Progetto.

D.17 E' possibile rendicontare il 100% dei costi relativi all'acquisto di un Pc alla voce "costi della produzione/materiali e prodotti analoghi" considerandolo come elemento di produzione per lo svolgimento della ricerca ai fini della stampa di rapporti e disegni?

R.17 Il PC è un bene ammortizzabile, il cui costo ammissibile è la quota di ammortamento (o il costo del noleggio o i canoni di leasing) nella misura e per il periodo in cui è utilizzato per il Progetto RSI. La quota di ammortamento va calcolata secondo i principi della buona prassi contabile in misura non superiore alle aliquote di ammortamento fiscali.

D.18 Le variazioni agli importi delle spese sono ammissibili? Eventualmente fino a quale soglia di variazione? Le modifiche di spesa devono essere preventivamente autorizzate? Se sì, con quali modalità?

R.18 Come previsto all'Art. 9 dell'Atto di Impegno, Il Beneficiario non può apportare Variazioni Sostanziali al Progetto, ma potrà operare modifiche compensative tra le singole Voci delle Spese Ammesse del Progetto nel limite del 10% del totale.
Inoltre, è opportuno considerare che alcune voci di costo devono rientrare nei massimali previsti dall'Avviso pubblico e dalle Linee guida alla rendicontazione:

Alla luce di quanto sopra esposto, si informa che le variazioni al Piano costi posso essere effettuate dal Beneficiario senza il preventivo assenso di Lazio Innova, fermo restando il rispetto dei predetti criteri.

Pertanto, si rende necessario da parte del Beneficiario segnalare e motivare dettagliatamente, in fase di rendicontazione SAL/SALDO, nella Relazione tecnica sulla realizzazione del Progetto al paragrafo 4 "Variazioni", eventuali variazioni al Piano costi originario, al fine di consentire a Lazio Innova di procedere alle opportune verifiche.

D.19 Quali sono i tempi previsti per ricevere l'erogazione delle tranche di contributo spettante?

R.19 L'erogazione del contributo spettante verrà effettuata da Lazio Innova S.p.A., a favore del OdR Mandatario, entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione, fermo restando che tale termine;

- è sospeso in caso di richiesta di integrazioni e riprende a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto;
- nel caso di erogazione a saldo, è subordinata alla verifica di regolare esecuzione del Progetto RSI da parte del Nucleo di Valutazione.

D.20 E' possibile richiedere una proroga relativa ai termini di conclusione del progetto? Se sì di quanti mesi?

R.20 Come previsto all'Art. 1 dell'Avviso e nell'Atto d'Impegno sottoscritto dal Beneficiario, il Progetto RSI deve essere concluso entro il termine massimo di 24 mesi dalla Data di Concessione; inoltre tutte le Spese Effettivamente Sostenute devono essere rendicontate (e quindi regolarmente integralmente pagate) entro il termine massimo 26 mesi dalla Data di Concessione. Sempre come previsto all'Art. 1 dell'Avviso "tali termini sono prorogabili solo a fronte di richiesta motivata, per motivi sopraggiunti in fase di esecuzione del Progetto e imprevedibili al momento di presentazione della Domanda, da inviare via PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it al massimo entro 60 giorni prima della scadenza del termine cui la proroga è riferita".

6 agosto 2020

D.1 Cosa si intende per “...sia o sia stato coordinatore di almeno 2 Progetti RSI che abbiano ricevuto un finanziamento tramite una procedura competitiva da parte di una organizzazione diversa dall’OdR di appartenenza”? Quali sono i progetti considerati ammissibili? Esiste un elenco? L’aver coordinato una parte di un Progetto può essere considerato valido?

R.1 L'articolo 1 alla lettera b) prevede che *“Tutti i **Progetti RSI** devono ...individuare un partecipante al gruppo di ricerca quale coordinatore tecnico scientifico del **Progetto RSI** che, alla data della Domanda:*

- *sia un **Dipendente** a tempo indeterminato dell’**OdR Beneficiario** e, in caso di **Progetti** realizzati in aggregazione, dell’**OdR Mandatario**. Il coordinatore può essere un **Dipendente** anche a tempo determinato purché assuma l’impegno di coordinare il **Progetto RSI** per tutta la sua durata;*
- *abbia almeno 5 anni di esperienza di ricerca scientifica e abbia o stia coordinando almeno due **Progetti RSI** che hanno ricevuto un finanziamento tramite una procedura competitiva da parte di una organizzazione diversa dall’**OdR** di appartenenza. Nel caso il coordinatore abbia o stia coordinando un unico **Progetto RSI** che ha ricevuto un finanziamento di cui sopra, deve avere almeno 10 anni di esperienza di ricerca scientifica,”*

Non esiste un elenco di Progetti o di procedure competitive, e la valutazione dei singoli casi è rimessa al Nucleo di Valutazione. A livello generale si può osservare che:

- per Progetto RSI l’Avviso intende quello così definito dall’art. 25 del RGE (Reg.(UE) 651/2014) anche mediante le rilevanti definizioni di cui all’art. 2, in particolare quelle di “Ricerca Fondamentale”, “Ricerca Industriale” e “Sviluppo Sperimentale”. Non rientrano in tale tipologia gli investimenti per le Infrastrutture di Ricerca di cui al successivo articolo 26 del RGE (e, ad esempio, gli investimenti finanziati con gli Avvisi POR Lazio “Infrastrutture Aperte di Ricerca” e Infrastrutture di Ricerca PNIR”);
- avere coordinato una parte di un Progetto RSI può essere considerato dal Nucleo di Valutazione equivalente ad avere coordinato un Progetto RSI, soprattutto qualora tale parte abbia un valore e una complessità paragonabile ai Progetti RSI oggetto dell’Avviso;
- per finanziamenti assegnati tramite una procedura competitiva si intende quelli assegnati mediante una procedura aperta, pubblicizzata e trasparente (un avviso, una *call* o assimilabili) e la cui selezione sia avvenuta in modo non discriminatorio (sulla base di criteri predefiniti e da parte di valutatori privi di conflitti di interessi con i partecipanti). Tutti i finanziamenti gestiti direttamente dalla UE o sue istituzioni debbono rispettare tali requisiti stabiliti dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, ma anche da quello precedentemente vigente.

Nel documento da allegare al Formulario secondo il modello G1 allegato all’Avviso è richiesto che il coordinatore fornisca talune informazioni tali da consentire al Nucleo di Valutazione di riscontrare quanto dichiarato (“Denominazione Progetto RSI finanziato”, “Importo finanziamento”, “Estremi procedura competitiva”, “Data di concessione del finanziamento” e “Organizzazione che ha concesso il finanziamento”), ma ovviamente il coordinatore può fornire ulteriori informazioni e produrre ulteriore documentazione;

- per organizzazione diversa dall’OdR di appartenenza si intende qualsiasi soggetto, anche di diritto privato o straniero, diverso dall’Università, Ente di Ricerca o altra entità legale che è il datore di lavoro del candidato coordinatore e che abbia assegnato un

finanziamento tramite una procedura competitiva al Progetto RSI coordinato da tale candidato.

D.2 Un dipendente a tempo indeterminato che lavora per un Istituto di ricerca fuori dalla regione Lazio, può collaborare con un gruppo di ricerca che ha sede nel Lazio? Se sì, ai fini della rendicontazione, il suo costo è ammissibile?

R.2 L'Articolo 1 alla lettera b) prevede che *“Tutti i Progetti RSI devono ...riguardare attività realizzate nelle Sedi Operative degli OdR Beneficiari ubicate nel Lazio e da Dipendenti che ivi prestano la propria attività lavorativa; sono fatte salve specifiche attività da svolgere altrove per motivate necessità tecniche, se preventivamente rappresentate e motivate nel Progetto e successivamente approvate in fase di valutazione ai sensi dell’art. 6 del presente Avviso”*.

La partecipazione di un collaboratore il cui costo non è oggetto di rendicontazione è sempre consentita. Affinché il suo costo possa essere oggetto del contributo ed anche al fine di rispettare la composizione del Gruppo di Ricerca di cui alla lettera a) del medesimo art. 1, il Dipendente dell’OdR Beneficiario deve prestare la propria attività lavorativa in una delle sue Sedi Operative (come da documentazione valida ai fini della sicurezza sul posto di lavoro, INAIL o assimilabile), ove non si rientri nelle eccezioni motivate ed approvate dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 6 del presente Avviso.

Valgono ovviamente le norme generali applicabili ai datori di lavoro per i trasferimenti dei propri dei Dipendenti nelle proprie sedi operative e anche quelle specifiche previste dall’Avviso per la messa a disposizione per il Progetto di Dipendenti di un altro datore di lavoro.

D.3 Rientra nella definizione di Dipendente quello oggetto di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa?

R.3 Per Dipendente l’Avviso intende tutte le persone fisiche per le quali in Beneficiario è il datore di lavoro che emette cedolino paga e svolge il ruolo di sostituto d’imposta.

D.4 Se una persona fisica, appartenente ad una Università, partecipa al progetto in forma di aggregazione e non ricopre il ruolo di coordinatore, può la stessa persona fisica partecipare ad un secondo progetto sempre sotto forma di aggregazione? E in tal caso può essere identificato come coordinatore del progetto?

R.4 L’articolo 1 alla lettera b) prevede che *“Tutti i **Progetti RSI** devono essere realizzati da un gruppo di ricerca (Destinatario) composto da almeno 4 persone fisiche appartenenti ad almeno 2 diversi OdR. Ogni persona fisica può partecipare ad un unico gruppo di ricerca e quindi realizzare un unico Progetto RSI”*

Non è quindi possibile che la stessa persona fisica partecipi a due Progetti, indipendentemente dal fatto che sia coordinatore o meno.

D.5 Due diversi Istituti del CNR sono considerati due OdR?

R.5 L’articolo 2 precisa che *“per **OdR** si intende la persona giuridica (università, ente di ricerca, etc.) e non le sue articolazioni funzionali ancorché dotate di una relativa autonomia (dipartimenti, facoltà, altro).”*

Due diversi Istituti del CNR non sono quindi due diversi OdR.

D.6 Una impresa (PMI) del Lazio deve essere già presente nell’unità di ricerca che richiede il finanziamento e il cui proponente, come da bando deve appartenere a un OdR?

R.6 L'articolo 2 stabilisce che "I Beneficiari dei contributi previsti dal presente Avviso sono esclusivamente gli Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR) come definiti dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato".

Non risulta quindi che una impresa debba essere già presente nell'unità di ricerca che richiede il finanziamento, né che sia una PMI, né che sia del Lazio. La sua partecipazione al Progetto (fermo restando che non può essere beneficiaria del contributo previsto dall'Avviso) risulta peraltro difficilmente compatibile con il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Si vedano anche le successive 2 domande e relative risposte.

D.7 Le imprese interessate alla successiva valorizzazione dei risultati raggiunti con il Progetto RSI devono essere necessariamente imprese ubicate nel Territorio della Regione Lazio o possono essere ubicate in altra regione italiana?

R.7 L'Articolo 1 dell'Avviso alla lettera e) prevede nel primo periodo che "*Tutti i Progetti RSI devono ... individuare la tipologia di Imprese potenzialmente interessate e quindi prevedere la realizzazione di una attività di indagine per individuare le Imprese interessate alla successiva valorizzazione dei risultati raggiunti con il Progetto RSI.*"

Non è quindi un requisito di ammissibilità del Progetto che le imprese potenzialmente interessate siano del Lazio.

D.8 Se ad un'impresa viene affidato un servizio necessario alle finalità del Progetto, la stessa impresa può anche essere individuata come portatrice di interesse per la successiva valorizzazione dei risultati del Progetto?

R.8 L'Articolo 1 alla lettera e) prevede nel secondo periodo che "*Le successive collaborazioni e trasferimenti di tecnologie alle Imprese devono avvenire a prezzi di mercato, evitando il riconoscimento a tali Imprese di vantaggi economici indiretti che si configurino come Aiuti di Stato irregolari, e quindi applicando i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e non distorsione della libera concorrenza e le migliori prassi europee*".

Si rammenta che i soggetti che sono prevalentemente finanziati da risorse pubbliche e senz'altro i soggetti di diritto pubblico quali le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca, devono rispettare le norme in materia di aiuti di Stato a prescindere dai progetti finanziati dal presente Avviso. Tra le migliori prassi europee si segnala "[State Aid in Research, Development & Innovation: A Guide for Universities](#)".

D.9 I servizi di consulenza previsti tra i costi ammissibili possono essere prestati anche da un'azienda oppure solamente da altri Organismi di Ricerca?

R.9 L'avviso non prevede da chi devono essere forniti i servizi di consulenza, che quindi possono essere fornito da chiunque. Resta fermo che qualunque costo deve essere acquistato a prezzi di mercato e seguendo le procedure applicabili all'OdR Beneficiario.

D.10 Le imprese appartenenti ai "Settori esclusi" non possono manifestare interesse per la successiva valorizzazione dei risultati raggiunti?

R.10 L'Avviso non prevede il sostegno alla successiva fase di valorizzazione dei risultati raggiunti con il Progetto RSI finanziato, pertanto le sue previsioni non si applicano a tale successiva fase. Tuttavia si osserva che è il Progetto RSI che non deve riguardare tali settori di attività economica esclusi, ad esempio non è comunque ammissibile un Progetto i cui risultati possono trovare applicazione nel solo settore di attività economica della fabbricazione di armi e munizioni, nel solo settore dell'agricoltura primaria, ecc.

